

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Visto per il controllo di regolarità contabile | | | | La Direttrice dell'Ufficio Ragioneria |
| N. 145 | Capitolo 564 | Esercizio 2016 | Trento, 27.10.2016 | PER <i>Renée Moller</i> |

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
N. 85 del 27 ottobre 2016**

Oggetto: Impugnativa avanti la Corte costituzionale della legge 12 agosto 2016, n. 164 - Determinazione dei corrispettivi massimi da corrispondere agli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi e conseguente impegno di spesa in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa della Regione nel giudizio avanti la Corte costituzionale, promosso dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'art. 3, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" (G.U. 29 agosto 2016, n. 201- Delibera n. 28 di data 13 ottobre 2016 del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).

Euro **21.001,80** cap. n. 564

Vista la Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016 nella quale è stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali";

Vista la delibera del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 28 di data 13 ottobre 2016 con la quale sono state impuginate dinanzi alla Corte costituzionale alcune disposizioni della citata legge 12 agosto 2016, n. 165 e, più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 1, lettera a), nonché l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), per violazione degli articoli 4; 5; 16; 44, n. 1; 79; 83; 84; 103; 104; 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del Titolo VI, sempre del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, oltre che per violazione degli articoli 117, commi terzo, quinto e sesto, e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché per violazione degli articoli 3, 81, 97 della Costituzione ed articolo 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; articolo 136 della Costituzione, nonché, infine, per violazione dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e delle norme di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2, 3 e 4; al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, articolo 8;

Preso atto che con la citata delibera n. 28 del Consiglio regionale si è affidata la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nel giudizio avanti la Corte costituzionale, all'avv.to prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, via Barbarigo, n. 4, ed all'avv.to Luigi Manzi, con studio in Roma, via Confalonieri, n. 5,

con facoltà di agire anche disgiuntamente nonché, eventualmente, integrare i motivi di impugnazione indicati nella delibera di cui sopra e di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo;

Dato altresì atto che il punto n. 4 della soprarichiamata delibera n. 28 del Consiglio regionale rinvia a successivo provvedimento la determinazione delle somme necessarie per il pagamento degli onorari agli avvocati di cui sopra sulla base dei preventivi di spesa dai medesimi fatti pervenire all'Amministrazione;

Visto il preventivo di spesa di data 11 ottobre 2016 con il quale l'avvocato Giandomenico Falcon, con Studio in Padova, via Gregorio Barbarigo, n. 4, ha trasmesso gli elementi richiesti dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 – a seguito dell'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico – e per i quali i relativi importi vengono qui di seguito riportati in forma di tabella:

Visto il preventivo di spesa di data 10 ottobre 2016 con il quale l'avvocato Luigi Manzi, dello Studio Legale Manzi e Associati, con Studio in Roma, via Confalonieri, n. 5, domiciliatario in Roma, ha trasmesso gli elementi richiesti dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 – a seguito dell'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico – e per i quali i relativi importi vengono qui di seguito riportati in forma di tabella:

| | avv. GIANDOMENICO FALCON | avv. LUIGI MANZI |
|---------------------------------------|---|---|
| | Ricorso relativo alla legge 12 agosto 2016, n. 164 | Ricorso relativo alla legge 12 agosto 2016, n. 164 |
| Onorari | | |
| Fase di studio della controversia | 6.850,00 | |
| Fase introduttiva del giudizio | 3.400,00 | |
| Fase istruttoria e/o di trattazione | 3.700,00 | |
| Fase decisionale | 4.550,00 | |
| Totale onorari | 18.500,00 | 1.400,00 |
| Spese | | |
| Generali e varie 15,00% | 2.775,00 | 210,00 |
| Spese vive documentate | | 50,00 |
| Totale spese | 2.775,00 | 260,00 |
| Contr. Prev. Int. Cassa forense 4% | 851,00 | 66,40 |
| Imponibile IVA | 22.126,00 | 1.726,40 |
| IVA 22% | 4.867,72 | 379,80 |
| TOTALE LORDO | 26.993,72 | 2.106,20 |

| | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Ritenuta d'acconto 20% | 4.255,00 | 332,00 |
| TOTALE NETTO | 22.738,72 | 1.774,20 |

Preso atto che l'avv.to Giandomenico Giandomenico Falcon ha comunicato che il compenso indicato in preventivo è comprensivo delle spese generali, ma sono escluse le spese vive relative all'udienza, le quali saranno determinate con il provvedimento di liquidazione della parcella;

Visto altresì la lettera di data 11 ottobre 2016 con la quale l'avv. Giandomenico Falcon informa l'Amministrazione regionale che l'importo del suo onorario, così come sopra riportato, potrà essere ridotto del 30%, qualora allo stesso difensore venga conferito l'incarico di impugnazione della medesima legge e per corrispondenti questioni da parte della Provincia autonoma di Trento;

Dato atto che con delibera n. 1813 di data 18 ottobre 2016, la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", per questioni di illeggittimità costituzionale analoghe a quelle impuginate con la citata delibera n. 28 del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige;

Ritenuto di provvedere a rideterminare l'importo del preventivo dell'avv.to Giandomenico Falcon, effettuando una riduzione del suo onorario nella misura del 30%, con riferimento al quale i relativi e conseguenti importi vengono qui di seguito riportati in forma di tabella, unitamente anche agli importi, come già sopra riportato, dell'avv.to Luigi manzi, che rimangono inalterati:

| | avv. GIANDOMENICO FALCON | avv. LUIGI MANZI |
|---------------------------------------|---|---|
| | Ricorso relativo alla legge 12 agosto 2016, n. 164 | Ricorso relativo alla legge 12 agosto 2016, n. 164 |
| Onorari | | |
| Fase di studio della controversia | 4.795,00 | |
| Fase introduttiva del giudizio | 2.380,00 | |
| Fase istruttoria e/o di trattazione | 2.590,00 | |
| Fase decisionale | 3.185,00 | |
| Totale onorari | 12.950,00 | 1.400,00 |
| Spese | | |
| Generali e varie 15,00% | 1.942,50 | 210,00 |
| Spese vive documentate | | 50,00 |
| Totale spese | 1.942,50 | 260,00 |
| Contr. Prev. Int. Cassa forense 4% | 595,70 | 66,40 |

| | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Imponibile IVA | 15.488,20 | 1.726,40 |
| IVA 22% | 3.407,40 | 379,80 |
| TOTALE LORDO | 18.895,60 | 2.106,20 |
| Ritenuta d'acconto 20% | 2.978,50 | 332,00 |
| TOTALE NETTO | 15.917,10 | 1.774,20 |

Vista la delibera del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige n. 21 di data 10 dicembre 2015 recante "Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018" ed, in particolare, il capitolo di spesa n. 564 del bilancio finanziario gestionale – anni 2016-2017-2018 approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 192 del 21 dicembre 2015;

Tutto ciò visto e premesso,

d e c r e t a

- di dare atto che il corrispettivo massimo da corrispondere all'avv. Giandomenico Falcon, con Studio in Padova, via Gregorio Barbarigo, n. 4, per l'incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige avverso il ricorso promosso avanti la Corte costituzionale dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 1, lettera a), nonché l'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" - Delibera del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, n. 28 del 13 ottobre 2016 - viene determinato in Euro **18.895,60** (diciottomilaottocentonovantacinque/60), precisando, inoltre che:
 - il compenso indicato in preventivo è comprensivo delle spese generali ma sono escluse le spese vive relative all'udienza,
 - le spese vive relative all'udienza saranno determinate con il provvedimento di liquidazione della parcella;
- di dare atto che il corrispettivo massimo da corrispondere all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con Studio in Roma, via Confalonieri, n. 5, domiciliatario in Roma, per l'incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige avverso il ricorso promosso avanti la Corte costituzionale dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 1, lettera a), nonché l'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" - Delibera del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, n. 28 del 13 ottobre 2016 - viene determinato in Euro **2.106,20** (duemilacentosei/20);
- di impegnare la spesa complessiva determinata in Euro **21.001,80** (ventumilaeuno/80) sul capitolo di spesa n. 564 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, e così suddivise:

- all'avv. Giandomenico Falcon, con Studio in Padova, via Gregorio Barbarigo, n. 4, l'importo di Euro **18.895,60** (diciottomilaottocentonovantacinque/60), per l'incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige relativo al ricorso sopra richiamato, promosso avanti la Corte costituzionale dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, dando contestualmente atto che il compenso indicato è comprensivo delle spese generali, ma sono escluse le spese vive relative all'udienza, le quali saranno determinate con successivo provvedimento di liquidazione della parcella;
- all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con Studio in Roma, via Confalonieri, n. 5, domiciliatario in Roma, l'importo di Euro **2.106,20** (duemilacentosei/20), per l'incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, relativo al ricorso sopra richiamato, promosso avanti la Corte costituzionale dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Trento, 27 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Stefan Untersulzner

